

Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare per le Squadre Professionistiche e per gli Arbitri

5 novembre 2020

Riferimenti normativi

Circolare Ministero della Salute – 18 giugno 2020

Ordinanza Ministero della Salute – 12 agosto 2020

Circolare Ministero della Salute – 29 settembre 2020

Circolare Ministero della Salute – 12 ottobre 2020

DPCM 18 ottobre 2020

DPCM 24 ottobre 2020

Premessa

Il presente documento intende aggiornare il “PROTOCOLLO DELLE COMPETIZIONI DI PALLACANESTRO PROFESSIONISTICHE” attualmente in vigore, elaborato sulla base degli ultimi Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, delle ordinanze e delle Circolari del Ministero della salute, nonché sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche.

I contenuti dei suddetti aggiornamenti interessano l’attività professionistica delle Società affiliate a FIP e partecipanti al campionato di LEGABASKET maschile.

In particolare i temi più importanti dal punto di vista applicativo sono:

- Test antigenici rapidi;
- Gestione dei casi di accertata positività;
- Isolamento e quarantena.

Test antigenici rapidi

Alla data di stesura delle presenti indicazioni, frequenza e tipologia dei test ai quali sottoporre il TEAM sono contenuti nelle indicazioni del protocollo richiamato in premessa e pubblicato sul sito federale nella sezione “Protocolli Sanitari”, che regola l’attività dei professionisti.

Tale protocollo, con specifico riferimento agli aspetti medici ed alle tempistiche di esecuzione dei test, rimane valido ed invariato.

Relativamente alla tipologia dei test ammessi, si segnala quanto previsto dalla *Circolare 29 settembre 2020 del Ministero della Salute* in merito all’ “uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi da infezione da Sars-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico” e dal DPCM attualmente in vigore in materia di misure di contrasto e contenimento dell’emergenza COVID 19 che, in tutti i passaggi cui prevede l’effettuazione di test per l’ingresso in Italia da Paesi con obbligo di quarantena, consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari.

Pertanto, in alternativa ai tradizionali tamponi molecolari PCR, possono essere utilizzati anche i Test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza – cosiddetto *Test rapido*), per i test di routine previsti entro le 48 ore antecedenti la disputa della gara.

Per quelli effettuati il giorno della gara, per i team con positività documentata, si fa riferimento a quanto già previsto dal protocollo vigente.

Naturalmente, qualora il **Test antigenico rapido dia esito positivo conclamato**, l'atleta dovrà essere considerato un "contagio", andrà posto in isolamento/quarantena e non potrà disputare la gara. Tale provvedimento dovrà essere adottato anche nel caso di un test antigenico debolmente positivo, a meno di una conferma di "negatività" ottenuta con il test molecolare classico PCR, ottenuta prima dell'inizio della partita.

Si ricorda infine che l'approvvigionamento dei test per le persone interessate *"non deve minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario, da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese"*, e si intende esclusivamente a carico delle singole Società.

Gestione dei casi di accertata positività

In caso di accertata positività per poter svolgere le gare, si richiama quanto previsto dalla circolare del *Ministero della Salute del 18 giugno 2020*, tuttora valida, che prevede, unitamente all'isolamento del soggetto interessato, l'esecuzione per tutto il TEAM dei test per la ricerca del virus SARS-CoV (**anche con Test antigenico rapido**) il giorno della gara programmata a seguito dell'accertamento del caso di positività, in modo da ottenere i risultati dell'ultimo tampone possibilmente entro 4 ore, per consentire l'accesso al Palasport e la disputa della partita solo ai soggetti risultati negativi al test.

Isolamento e Quarantena

La circolare del *Ministero della Salute del 12 ottobre 2020* aggiorna le indicazioni che riguardano la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ECDC) e del *parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020*.

La circolare chiarisce quanto segue:

- **L'isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- **Casi positivi asintomatici**
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).
- **Casi positivi sintomatici**
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da

un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**)

▪ **Casi positivi a lungo termine**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con gli esperti clinici microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

▪ **Contatti stretti asintomatici**

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso:

oppure

- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda altresì di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

I giocatori risultati positivi al COVID, osservato il previsto periodo di quarantena, devono eseguire un tampone molecolare che deve risultare negativo; questi dovranno essere sottoposti a nuova visita medica di idoneità all'attività sportiva agonistica comprensiva degli accertamenti previsti. All'esito della visita e sotto lo stretto controllo del Medico Sociale, potranno gradualmente riprendere gli allenamenti. Il Medico Sociale, a suo giudizio, potrà ampliare test ed esami prima dell'inserimento nella squadra.

- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

La circolare ridefinisce i criteri per porre fine all'isolamento /quarantena ed è applicabile dal momento in cui è stata pubblicata. Pertanto, tali criteri potranno essere applicati anche a chi era già in isolamento/quarantena al momento della loro emanazione.

Si invitano pertanto le Società a prendere nota della nuova disposizione.